

- 1) Il disciplinare di gara fissa per il possesso dei prescritti requisiti i seguenti anni di riferimento:
- per quanto attiene ai **requisiti tecnico-professionali** (punto 10.3.1 del disciplinare di gara) **anni 2008-2009-2010**;
 - per quanto per quanto attiene ai **requisiti economico-finanziari** (punto 10.2.1 del disciplinare di gara) anni **2007-2008-2009**.
- 2) La percentuale di partecipazione di ciascun membro dell'ATI dichiarata in sede di gara deve essere pari a quella indicata nell'ATI costituenda in caso di aggiudicazione ed esecuzione del contratto.
- 3) La formazione viene organizzata dal concorrente nelle modalità ritenute più opportune nell'ambito del progetto tecnico presentato in sede di gara.
- 4) Soddisfano i requisiti tecnici di cui al punto 10.3.1) del disciplinare di gara le seguenti tipologie di servizi:
- assistenza scolastica specialistica su minori disabili;
 - assistenza a persone maggiorenni esclusivamente se svolta in ambito scolastico;
 - servizi educativi territoriali.
- 5) L'amministrazione comunale nel procedere all'ammissione/esclusione dei concorrenti dalla procedura di affidamento si conforma alle condizioni fissate nel disciplinare di gara, che costituisce appunto *lex specialis*. In particolare, si rimanda ai punti
- 10.1 per la disciplina dei requisiti professionali;
 - 10.2 per la disciplina dei requisiti economico-finanziari;
 - 10.3 per la disciplina dei requisiti tecnici;
 - 10.4 per la disciplina dei requisiti generali.
- 6) La *lex specialis* della presente procedura di affidamento ossia il disciplinare di gara ha individuato i requisiti necessari per la conseguente partecipazione alla medesima, nonché le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. Nello specifico, per quanto attiene al possesso del requisito tecnico, si rimanda al punto 10.3.1 che così recita: *“Nel caso di imprese singole, di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, ATI o consorzi ex art.2602 cod.civ. è consentita la sommatoria, complessivamente, per un massimo di due contratti analoghi eseguiti nel triennio. Nel caso di ATI o di consorzi ex art.2602 cod.civ., tutti i requisiti di cui al punto 10.3) dovranno essere posseduti almeno per il 40% dalla mandataria/consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti/altre consorziate in misura minima del 10%; nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, i detti requisiti devono essere posseduti dal consorzio e dal consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio. Nel caso di imprese singole, di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, ATI o consorzi ex art.2602 cod.civ. è consentita la sommatoria, complessivamente, per un massimo di due contratti analoghi eseguiti nel triennio”*.
- 7) In ottemperanza alle indicazioni contenute nell'allegato P al Regolamento di attuazione del codice dei contratti (D.P.R. n. 207/2010) e come prescritto nel disciplinare di gara, il coefficiente V(a)i, per quanto riguarda l'elemento offerta economica – max punti 50 –, è determinato attraverso la seguente formula:

$$C_i = R_i / R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*esimo
 R_i = il ribasso percentuale contenuto nell'offerta economica;
 R_{max} = il ribasso percentuale massimo offerto